

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“ S. GIUSEPPE”

RONCEGNO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 136/2018

OGGETTO: Dipendente signora Andriollo Michela - O.S.S. : concessione n.3 giorni di astensione facoltativa dal lavoro in applicazione art.51 – c.c.p.l. 2016-2018 del comparto autonomie locali – area non dirigenziale d.d. 1.10.2018.

Il giorno quattro del mese di dicembre 2018 , alle ore 11,30 presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “ S. Giuseppe “ di Roncegno Terme (Tn) , sita in Via Alle Fonti nr.1, il Direttore ha emanato la presente determinazione .

Relazione di Pubblicazione

IN PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è

STATO PUBBLICATO

all’Albo dell’Ente per dieci giorni consecutivi dal 4/12/2018 al 14/12/2018 ai sensi art.20 comma 1 L.R. 21.9.2005 nr. 7 senza opposizioni e registrato al nr.217/2018 del Repertorio degli atti pubblicati all’Albo.

IL DIRETTORE
f.to Andrea Corradini

Inviata alla Giunta Prov.le di Trento il =====

prot. nr. =====

(1) Originale o copia

Determinazione del Direttore

N° 136/2018	di data 4 /12/2018
Oggetto:	Dipendente signora Andriollo Michela - O.S.S. : concessione n.3 giorni di astensione facoltativa dal lavoro in applicazione art.51 – c.c.p.l. 2016-2018 del comparto autonomie locali – area non dirigenziale d.d. 1.10.2018.

Il Direttore

- Considerato che lo Statuto dell'Azienda, approvato con deliberazione n. 305 di data 23.10.2007 dalla Regione Trentino Alto Adige, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l'attività amministrativa dell'Azienda mediante l'emanazione di autonome determinazioni;
- Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona."
- Visto il Regolamento del Personale dell'A.P.S.P. approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 55 d.d. 24.04.2008 e ss.mm. ;
- Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda;
- Vista la comunicazione d.d. 11.11.2018 presentata dalla dipendente Sig.ra Andriollo Michela, Operatore Socio Sanitario a tempo indeterminato e a tempo pieno, inerente la richiesta di fruizione di n.3 giorni di astensione facoltativa dal lavoro per il periodo: 27.12.2018 , 28.12.2018 e 6.01.2019 per la figlia ***** nt. *****; a norma dell'art. 51 c.c.p.l. 2016-2018 del comparto autonomie locali area non dirigenziale d.d. 1.10.2018;
- Visto l'art. 51 del c.c.p.l. 2016-2018 del comparto autonomie locali – area non dirigenziale d.d. 1.10.2018;
- Rilevata la necessita' di procedere all'accoglimento della richiesta sopracitata ;
- Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con Decreto del Presidente della Regione d.d. 17/10/2016 nr. 12/L e successive modificazioni nonche' del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza vigente approvato con apposita Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ;
- Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m.;

DETERMINA

1. Di accogliere la richiesta d.d. 11.11.2018 presentata dalla dipendente Sig.ra Andriollo Michela, Operatore Socio Sanitario a tempo indeterminato e a tempo pieno , inerente la fruizione di di n.3 giorni di astensione facoltativa dal lavoro per il periodo: 27.12.2018 , 28.12.2018 e 6.01.2019 per la figlia ***** ;
2. Di dare atto che per i periodi di astensione facoltativa sopra citati non spetta la retribuzione ma esclusivamente la copertura integrale degli oneri pensionistici ;
3. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. e all'Albo informatico dell'A.P.S.P. (www.apsp-roncegno.it) la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30/06.2003 n. 196.
4. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale in quanto con l'entrata in vigore dell'articolo 13 della L.P. 24.07.2012, n.15 è venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle A.P.S.P. di cui all'articolo 19;
5. Di dare altresì atto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06/12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11.1971 n. 1199.